QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXX n° 09 15 Maggio 2023

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Decreto bollette e proroga dei termini per l'accesso alla rottamazione quater.**
3. **Agriturismo: nuovi criteri della Cassazione.**
4. **Misure per il Lavoro.**
5. **C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti - Rinnovo 2022 - Pubblicazione tabelle in vigore dal1° giugno 2023.**

*****



1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 28 maggio 2023, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per ***lunedì 5 giugno 2023, alle ore 9.30***, in 2° convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, che si terrà nella splendida cornica dell'OPIFICIO GOLINELLI (via Paolo Nanni Costa, n. 14), con il seguente *Ordine del Giorno*:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2022;

3. Varie ed eventuali.

A seguire, dalle **ore 11.00**, è previsto il Convegno "***Il Futuro dell'Agricoltura: innovazione, biotecnologie ed infrastrutture***", che vedrà la presenza del Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti oltre ad illustri politici e relatori.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

Confagricoltura Bologna



2) Decreto bollette e proroga dei termini per l'accesso alla rottamazione quater.

In data 30/03/2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge cosiddetto "**decreto bollette**"
Il Decreto prevede le seguenti novità:

1. **Proroga dei crediti per acquisto di energia elettrica e gas al secondo trimestre 2023.**

Periodo	Tipologia di credito	Percentuale	Scadenza per l'utilizzo
II trimestre 2023	Energia elettrica – imprese energivore	20%	31.12.2023
	Energia elettrica – imprese NON energivore	10%	31.12.2023
	Gas – imprese gasivore e NON	20%	31.12.2023

Alle **imprese "energivore"**, cioè a forte consumo di energia elettrica, spetta un credito di imposta per i consumi di energia elettrica, pari al **20%** della **spesa** sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2023**.
Per le imprese, **diverse da quelle c.d. "energivore"** dotate di **contatori** di energia elettrica di potenza disponibile **pari ad almeno 4,5 kW**, è previsto invece un credito di imposta in misura pari al **10%** della **spesa** sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2023.**

In entrambi i casi l'acquisto va comprovato mediante le relative fatture e il credito di imposta è riconosciuto se il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023 ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Il credito di imposta sui costi per **l'acquisto di gas** spetta, nella misura del **20%** della **spesa** sostenuta per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata per usi energetici diversi da quelli termoelettrici nel **secondo trimestre 2023**.

Tale credito è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas relativo al primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del c.d. 'Mi-gas', abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore la possibilità di richiedere il calcolo del credito al fornitore dell'energia elettrica o del gas è prevista anche per il secondo trimestre 2023.

Il termine per richiedere al proprio fornitore il calcolo del credito relativo al secondo trimestre 2023 è il 29 agosto 2023.
Modalità e termini di utilizzo dei crediti
I quattro bonus sopra illustrati:

a. sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
b. possono essere ceduti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero. Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere da Caf, o professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario potrà usufruire dei crediti d'imposta con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

I codici tributo dei già menzionati crediti di imposta e le modalità attuative per la cessione e tracciabilità degli stessi saranno stabilite con provvedimenti successivi.

2. Proroga dei termini del ravvedimento speciale

Il decreto-legge ha prorogato i termini per procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento speciale.

Il ravvedimento speciale, invece, consente di **regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali** relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state **validamente presentate**. L'agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di **1/18 del minimo** edittale irrogabile.

Il termine per il versamento degli importi dovuti (per intero o della prima rata) è stato prorogato al **30 settembre 2023**

Comunicato Stampa N° 68 del 21/04/2023 del Ministero dell'Economia e Delle Finanze.
Con il suddetto comunicato è stato **prorogato il termine per l'invio della domanda telematica di adesione alla rottamazione quater.**

Il termine per l'invio è slittato al **30 giugno 2023.**

Conseguentemente è stato differito anche il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà **la comunicazione delle somme dovute** che è slittato al **30 settembre 2023.**

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.
(M. Cappellani)

*****

3) Agriturismo: nuovi criteri della Cassazione

Recentemente la Corte di Cassazione (con Sentenza n. 4790 del 15 febbraio 2023) ha definito i criteri utili ad individuare (ai fini della assoggettabilità al fallimento di una azienda agrituristica) la natura dell'impresa e cioè se l'impresa esercente un agriturismo possa qualificarsi come commerciale o agricola.

La Corte, in modo innovativo, stabilisce che:
a) la valutazione sulla natura dell'impresa dovrà fondarsi su elementi interpretativi uniformi, valevoli per l'intero territorio nazionale, abbandonando i criteri valutativi posti al riguardo dalle varie legislazioni regionali, che al più potranno essere un mero supporto interpretativo integrativo;
b) l'analisi poi non si dovrà più basare sui pregressi elementi comparativi, legati ai ricavi dell'attività;
c) l'indagine non si potrà nemmeno poggiare sulle unità di "tempo-lavoro".



Al riguardo vi è da osservare che in precedenza la gran parte della giurisprudenza si basava proprio in termini comparativi con riferimento alla attività agricola "essenziale" e con l'attività di ricezione e di ospitalità.
Secondo la nuova e recente pronuncia la ricerca circa la sussistenza in concreto dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va praticata tenendo conto del dettato di cui al novellato articolo 2135 del Codice civile (terzo comma) e della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell'agriturismo).

Secondo questa lettura si dovrà quindi considerare come il codice preveda, distinguendole, attività agricole "essenziali" ed attività agricole "per connessione"; relativamente a queste ultime assumono valore decisivo la connessione valutata sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo.

Secondo la Cassazione la connessione soggettiva si relaziona, con semplicità ed immediatezza, quando le attività di cui si tratta siano svolte da soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo mentre la connessione oggettiva, necessità di un più articolato approccio.
Proprio in questo ambito si leggono le valutazioni più permeanti; secondo la Corte infatti, occorre in primo luogo che le "attrezzature" o le "risorse" (nel caso dedotto gli edifici destinati all'ospitalità) siano effettivamente e strutturalmente una parte dell'azienda ovvero del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa agricola "essenziale"; ancora ed in secondo luogo, è necessario che le "attrezzature" o le "risorse" (gli edifici destinati all'ospitalità) ancorché prevalentemente destinate all'attività di servizio in ambito agrituristico siano "normalmente" impiegate nell'attività agricola "essenziale".

La sentenza parimenti, ai fini precitati (assoggettabilità a fallimento di un'impresa agrituristica) considera poi rilevante anche la normativa relativa alla disciplina dell'agriturismo come prevista dalla L. 20 febbraio 2006, n. 96.

In relazione a ciò e considerando in concreto l'attività agrituristica come un'attività "paraalberghiera" (che pure non si sostanzia unicamente nella somministrazione di pasti e bevande) la verifica circa la connessione con l'attività agricola non si potrà basare unicamente nella valutazione relativa all'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo ma , secondo la Corte, andrà compiuta considerando l'uso di dotazioni (i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di altre risorse aziendali (tecniche e/o umane) se normalmente impiegate nell'attività agricola. Questi quindi i criteri da seguire per definire se l'attività agrituristica sia commerciale o agricola; i precedenti criteri interpretativi di carattere comparativo rispetto ai ricavi dell'attività agrituristica/agricola ed in relazione al rapporto ed alle unità di "tempo-lavoro", assumeranno nel prosieguo valore ancillare, integrativo e concorrente rispetto ai criteri enunciati con la sentenza in commento.
(M. Mazzanti)

*****



4) Misure per il Lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, nella (contestata) seduta tenutasi il 1° maggio, ha approvato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 contenente "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", il decreto pubblicato (in GU n.103 del 4-5-2023) è entrato in vigore il 5-5-2023; nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge relativo ad ulteriori misure in materia di lavoro.
Vediamo in sintesi quanto disposto.

Cuneo fiscale
Il governo prevede, per il solo anno 2023, la riduzione di 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori; tale misura è aggiuntiva rispetto a quella già emanata dal precedente esecutivo Draghi, in concreto nel corrente anno di imposta la diminuzione della pressione "fiscale" sarà limitatamente al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2023, pari al:
- 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro (35.000 reddito annuo);
- 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di € 1.923 euro (25.000 reddito annuo).

Con tale riduzione si determinerà un beneficio netto stipendiale a favore del lavoratore dipendente ancorché per il datore di lavoro nulla cambi rispetto al costo complessivo del lavoro.

Welfare aziendale
Importante intervento previsto in materia; l'art. 40 del decreto legge prevede infatti, limitatamente al periodo d'imposta 2023 - derogandosi al disposto dell'articolo 51 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - che non concorre a formare il reddito del dipendente, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti dall'azienda, purché il dipendente abbia figli fiscalmente a carico, non concorrono al reddito neppure le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
La norma prevede, a carico dei datori, oneri informativi alle rappresentanze sindacali unitarie quando presenti, parimenti il dipendente, per fruire dei benefici fiscali dedotti, ha l'onere di dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Semplificazione comunicazione di assunzione
Il decreto interviene, alleggerendo le procedure per l'assunzione, in ordine agli obblighi di informativa al lavoratore come derivanti da regole comunitarie recepite, dal Governo Draghi, nella precedente

legislatura; tali oneri oggi potranno essere assolti attraverso un mero rinvio alla contrattazione collettiva vigente in azienda. Con la semplificazione introdotta si annulla il pregresso gravoso adempimento, soprattutto per il lavoro agricolo connotato, come noto, strutturalmente da stagionalità e limitatezza temporale.

Incentivi per l'assunzione di giovani

Il Governo introduce una nuova misura incentivante (60% della retribuzione mensile per un periodo di 12 mesi) in caso di costituzione di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) con soggetti aventi una età non superiore ad anni 30, anche in questa ipotesi per il solo periodo nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.

Sicurezza sul lavoro

Il decreto interviene, modificando il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo la obbligatorietà di un percorso di formazione e addestramento per il datore di lavoro che utilizzi attrezzature (aventi rischi specifici) le cui caratteristiche richiedano conoscenze o responsabilità particolari, ciò allo scopo di garantirne l'uso con modalità idonee e sicure.

Sanzioni per omesso versamento delle ritenute

Modificata (art. 23) la norma sanzionatoria, in precedenza vigente, per il caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore; la oggettivamente abnorme sanzione in passato prevista (da 10.000 a 50.000 euro) prescindendo dall'entità dell'omissione è stata correlata alla omissione rilevata in concreto in specie oggi la sanzione è prevista in un importo calcolato "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".

Contratto a termine

Buone notizie per i rapporti di lavoro per quadri e gli impiegati dell'agricoltura; l'art. 24 del decreto legge modifica le regole del "decreto dignità" di grillina memoria; modificando il quadro pregresso l'articolo in commento facilità l'assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi, prevedendosi causali come sancite dalla contrattazione collettiva; transitoriamente, nel primo anno di applicazione della nuova regola, ovvero in attesa che la contrattazione collettiva al riguardo disponga, le causali legate ad esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva potranno essere indicate in contratto dalle parti.

Assegno di inclusione

Abolito il reddito di cittadinanza, con il decreto-legge del 1 maggio il governo, prevede una nuova misura chiamata "Assegno di inclusione"; dal 1 gennaio 2024 ai nuclei familiari bisognosi (con disabili, minori, o soggetti over 60) potrà essere erogato un importo fino a 6mila euro l'anno (500 al mese), oltre ad un contributo per pagare l'affitto, solo in caso di locazioni regolari, pari ad 3.360 annui (280 al mese).

L'assegno potrà essere corrisposto per 18 mesi (prorogabili per ulteriori 12 mesi).

L'assegno assistenziale si potrà percepire secondo una specifica griglia di requisiti (residenza in Italia da almeno cinque anni, Isee di 9.360 euro, reddito familiare inferiore a 6mila euro); qualora in famiglia esistano persone avviabili al lavoro (tra i 18 ed i 59 anni) il decreto prevede misure per favorire l'accesso al lavoro (patto di servizio). Se il richiedente l'assegno dichiara il falso o produce documentazioni false è prevista la sanzione penale della reclusione da 2 a 6 anni.

Disegno di legge in materia di lavoro

Nella seduta del 1 maggio il Consiglio dei Ministri ha, come detto innanzi, approvato un disegno di legge in materia di lavoro; la proposta di legge prevede misure per sviluppare l'attività di accertamento ispettivo in materia contributiva INPS, parallelamente introducendo riduzioni delle sanzioni civili (INPS)

e nuove norme per la regolazione dilazionata dei debiti contributivi che si potranno pagare con rate mensili (fino a 60); norme specifiche per la lotta al caporalato nel settore agricolo.

*****

5) C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti - Rinnovo 2022
Pubblicazione tabelle in vigore dal1° giugno 2023.



Ricordiamo che il 23 maggio 2022e è stato sottoscritto
il verbale di rinnovo del **C.C.N.L. Operai Agricoli e Florovivaisti** scaduto il 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che relativamente alla parte prettamente economica con il rinnovo del C.C.N.L. si è definito l'aumento dei salari contrattuali vigenti, a livello provinciale, alla data del 23 maggio 2022, per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali per una quota complessiva pari al 4,7% e ciò come segue:

- a decorrere dal 1° giugno 2022 incremento del 3%;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 incremento dell'l,2%;
- a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5%.

Pubblichiamo, di seguito, le Tabelle salariali valevoli dal 1° giugno 2023.

TABELLE SALARIALI CON VIGENZA DAL 01/06/2023

SETTORE TRADIZIONALE

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 1° GIUGNO 2023										
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 31/12/2019	Aumento C.P.L. 01/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale Totale al 01/06/2021	Aumento (0,5%) CCNL 23/05/2022 a decorrere dal 01/06/2023	3° Elemento (30,44%)	Salario Totale dal 01/06/2023	Straordinario Feriale 25%	Lavoro Festivo e Notturno 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup.	10,06	0,17	10,23	10,71	3,26	13,97	16,65	18,26	19,33	0,92
6 Liv. Spec. Interm.	9,57	0,16	9,73	10,19	3,10	13,29	15,84	17,37	18,39	0,88
5 Liv. Specializz.	9,53	0,16	9,69	10,15	3,09	13,24	15,77	17,30	18,31	0,88
4 Liv. Qual. Sup.	8,82	0,15	8,97	9,39	2,86	12,25	14,60	16,01	16,95	0,81
3 Liv. Qualif.	8,29	0,14	8,43	8,83	2,69	11,51	13,72	15,05	15,93	0,76
2 Liv. Comuni A	7,59	0,13	7,72	8,08	2,46	10,54	12,56	13,77	14,58	0,70
1 Liv. Comuni B	6,31	0,11	6,42	6,72	2,05	8,76	10,44	11,45	12,12	0,58

Staffetta Generazionale - Prima Assunzione	5,80	0,10	5,90	6,18	1,88	8,06	9,60	10,53	11,14	0,53

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 1° GIUGNO 2023					
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale 31/12/2019	Aumento C.P.L. 01/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale dal 01/06/2021	Aumento (0,5%) CCNL 23/05/2022 a decorrere dal 01/06/2023	**Salario Totale dal 01/06/2023**
7 Liv. Spec. Sup.	1750,37	29,76	1780,13	83,67	**1863,79**
6 Liv. Spec. Interm.	1657,53	28,18	1685,71	79,23	**1764,94**
5 Liv. Specializz.	1649,30	28,04	1677,34	78,83	**1756,17**
4 Liv. Qual. Sup.	1518,60	25,82	1544,42	72,59	**1617,00**

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.					
Livello e Qualifica	1° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup.	12,78	25,56	38,34	51,12	63,90
6 Liv. Spec. Interm.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
5 Liv. Specializz.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
4 Liv. Qual. Sup.	11,93	23,86	35,79	35,79	59,65

SETTORE FLOROVIVAIO

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO 1° GIUGNO 2023										
Livello e Qualifica	Salario contrattuale al 31/12/2019	Aumento C.P.L. 1/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale Totale al 01/06/2021	Aumento (0,5%) CCNL 23/05/2022 a decorrere dal 01/06/2023	3° Elemento (30,44%)	Salario contrattuale al 1/06/2023	Straordinario Feriale 29%	Lavoro Festivo 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup.	10,24	0,17	10,42	10,91	3,32	14,22	17,39	18,59	19,68	0,94
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	9,90	0,17	10,07	10,55	3,21	13,76	16,81	17,97	19,03	0,91
5 Liv. Specializz.	9,71	0,17	9,88	10,34	3,15	13,49	16,49	17,63	18,66	0,89
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	8,97	0,15	9,12	9,55	2,91	12,45	15,22	16,27	17,22	0,82
3 Liv. Qualificato	8,74	0,15	8,89	9,31	2,83	12,14	14,84	15,87	16,80	0,80
2 Liv. Comuni	7,78	0,13	7,92	8,29	2,52	10,81	13,21	14,13	14,96	0,72

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 1° GIUGNO 2023					
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale 31/12/2019	Aumento C.P.L. 01/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale al 01/06/2021	Aumento (0,5%) CCNL 23/05/2022 a decorrere dal 01/06/2023	**Salario Totale dal 01/06/2023**
7 Liv. Spec. Sup.	10,27	0,17	10,44	0,49	**10,94**
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	9,90	0,17	10,07	0,47	**10,54**
5 Liv. Specializz.	9,76	0,17	9,93	0,47	**10,39**
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	9,00	0,15	9,15	0,43	**9,58**
3 Liv. Qualificato	8,76	0,15	8,91	0,42	**9,33**
2 Liv. Comun	7,80	0,13	7,93	0,37	**8,31**

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.					
Livello e Qualifica	1° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup.	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
5 Liv. Specializz.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
3 Liv. Qualificato	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
2 Liv. Comuni	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**